

Regolamento UE n. 333/2011

ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 «Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2000/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio»

Motivazione

Conformità al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (recante i «Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2000/98/CE») che stabilisce che il produttore di rottami metallici, ovvero il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti, deve applicare un Sistema di Gestione della Qualità conforme ai requisiti stabiliti all'art. 6 del Regolamento.

Efficacia

L'attestazione consente ai produttori/importatori di rottami metallici di ottemperare a quanto prescritto nel Regolamento UE n. 333/2011. Essa, pertanto, rappresenta un elemento di garanzia nei confronti di terzi.

Gruppi target

L'attestazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 è applicabile a tutti i produttori di rottami metallici, ovvero al detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti.

Validità

3 anni. Ogni 3 anni il sistema di gestione è oggetto di una verifica di riesame per confermarne la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento.



Riconoscimento

Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 è riconosciuto a livello europeo.

Combinazioni

L'audit può essere svolto in combinazione con gli standard ISO 9001, ISO 14001 e Regolamento UE n. 715.

Contatto

Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditori.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch

SQS Italian Branch
Piazzale Biancamano, 2,-20121 Milano (MI), Italia
CODICE FISC. 97571990155, PARTITA IVA 07301570961